

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(Art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Art.	sommario
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 -
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
6	Onere per l'iscrizione professionale
7	Assicurazioni
8	Disposizioni Varie
9	Rinvio
10	Collegio di raffreddamento dei conflitti
11	revisioni periodiche del regolamento
12	Entrata in vigore e forme di pubblicità

ART. 1

COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

- 1) Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** (due per cento) complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
- 2) L'**80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari all'**1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
- 3) Il **20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari allo **0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 2.
- 4) Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da riconoscere al personale coinvolto.
- 5) Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

A) PER LAVORI ED OPERE:

FASI / FUNZIONI		%
a)	Progettazione - coordinatore sicurezza in fase di progettazione	10%
b)	Direzione dei lavori - coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	10%
c)	Collaudo tecnico amministrativo	8%
d)	Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	70%
e)	Supporti specificamente nominati dal R.S.T. / R.U.P.	2%
Sommano		100%

Tabella A

B) PER SERVIZI E FORNITURE:

FASI / FUNZIONI		%
a)	Pianificazione - Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Servizi e Forniture	18%
b)	Fase di gara - Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	15%
c)	Fase esecutiva - Direzione Esecuzione del Contratto (DEC) - Verifica di conformità	5%
d)	Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)	60%
e)	Supporti specificamente nominati dal R.S.T. / R.U.P.	2%
Sommano		100%

Tabella B

- 6) I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

- 7) Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
- 8) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al presente articolo.
- 9) Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per i compiti svolti dal Responsabile della centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto degli enti facenti parte della C.U.C. ma non capofila, sarà riconosciuta, su richiesta del predetto Responsabile della centrale unica di committenza, una quota parte in misura pari al 15% dell'incentivo previsto dal comma 1 del presente articolo ($15\% \times 2\% = 0,30\%$ dell'importo posto a base di gara).
- 10) Le percentuali indicate nelle precedenti tabelle "A" e "B" sono riferite all'80% del 2% dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.

ART. 2

FONDO PER L'INNOVAZIONE

- 1) Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- 2) Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
- 3) Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
- 4) Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune in misura pari al 95% del totale previsto.

ART. 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO – ATTIVITÀ DEL RUP

- 1) Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.

- 2) Il Responsabile del procedimento, pur mantenendo le prerogative che la legge gli assegna, fa riferimento al Responsabile del servizio cui appartiene, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
- 3) Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
- 4) Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dal vigente ordinamento.

ART. 4

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- 1) A norma dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del servizio interessato, che vi provvede sulla scorta delle note ricevute dal competente Responsabile unico del procedimento.
- 2) La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile unico del procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
- 3) La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della relativa prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
- 4) Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione, da effettuarsi da parte del Responsabile del Servizio Finanziario o del Segretario comunale in caso di incompatibilità del suddetto Responsabile.
- 5) Nel caso la tipologia di finanziamento lo rendesse necessario, i pagamenti avverranno con le modalità necessarie ad assicurare il rispetto delle particolari disposizioni emanate dall'Ente finanziatore.

ART. 5

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

- 1) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a. Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - b. Incremento dei tempi di esecuzione.

- 2) La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
- 3) Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
- 4) La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

- 5) Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b. sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c. ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
- 6) Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ART. 6

ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

- 1) Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

ART. 7

ASSICURAZIONI

- 1) Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".
- 2) Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

ART. 8

DISPOSIZIONI VARIE

- 1) In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
- 2) L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà al Segretario comunale.

ART. 9

RINVIO

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART. 10

COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

- 1) Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
 - a. Dipendente che ha sollevato la controversia o delegato;
 - b. Funzionario apicale dell'Ufficio / Settore interessato;
 - c. Segretario comunale;
 - d. Sindaco o suo delegato.
- 2) Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
- 3) Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

ART. 11

REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO

- 1) Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione solo per recepire eventuali sopraggiunte nuove normative oppure su motivata proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.

ART. 12

ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
- 2) Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale in allegato alla delibera di approvazione nonché sul sito istituzionale, sezione amministrazione trasparente, sottosezione atti generali.
- 3) E' abrogata ogni norma precedente riferita alla stessa fattispecie.